

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2677

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARGERÒ, BRUNO BOSSIO, FIORIO, LUCIANO AGOSTINI

Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria giovanile e della ricerca universitaria attraverso lo sviluppo di società per l'utilizzazione industriale dei risultati di essa (*spin-off* universitari)

Presentata il 21 ottobre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rilancio dell'economia nazionale costituisce uno dei principali obiettivi del nostro Paese. A tal fine è necessario promuovere l'iniziativa economica privata e la ricerca per innovare i nostri prodotti e rendere il nostro sistema-Paese più competitivo nei mercati nazionali, europei e globali. All'interno di questo processo di riforme è indispensabile favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e valorizzare le energie e le competenze di cui sono portatori.

La presente proposta di legge mira a promuovere l'imprenditoria giovanile e la ricerca universitaria attraverso l'introduzione della figura dello *spin-off* universitario, configurato come una *start-up* innovativa dotata di particolari requisiti e, per questo, destinataria di importanti mi-

sure volte ad agevolarne la costituzione, la commercializzazione dei prodotti e l'internazionalizzazione. Dopo un periodo della durata di quattro anni ovvero, in presenza di particolari requisiti, dopo un periodo di otto anni, lo *spin-off* torna a essere soggetto a tutti gli effetti delle norme generali che disciplinano le società, forte, tuttavia, di uno sviluppo economico e umano che con molta probabilità consentirà il permanere dell'ente all'interno del mercato concorrenziale.

L'articolo 1 espone le finalità della presente proposta di legge, cioè il rafforzamento della competitività tecnologica dei settori produttivi e l'accrescimento della quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione nel nostro Paese attraverso l'incentivo alla costitu-

zione di *spin-off* universitari e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

L'articolo 2 introduce la nozione di *spin-off* universitario, configurandolo come una *start-up* innovativa dotata di particolari requisiti. Le caratteristiche proprie dello *spin-off* sono infatti il fine dell'utilizzazione industriale o commerciale dei risultati della ricerca e la presenza all'interno della compagine azionaria o lavorativa di giovani di età inferiore a 35 anni in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stiano svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera ovvero in possesso di laurea e che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero. Una volta decorso il periodo di quattro anni dalla costituzione dello *spin-off*, al fine di continuare a godere per ulteriori quattro anni della normativa di favore è necessario dimostrare la raccolta di capitale privato o l'ottenimento di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, a una nuova varietà vegetale o a un *software* direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

L'articolo 3 introduce la normativa di favore della quale possono godere gli *spin-off* universitari. È applicabile, in primo luogo, la disciplina prevista per le *start-up* innovative, delle quali per legge gli *spin-off* soddisfano interamente i requisiti. In secondo luogo si prevede lo spostamento degli oneri iniziali dai soggetti « deboli » della compagine sociale verso gli investitori istituzionali, al fine di incentivare la partecipazione dei giovani al capitale dell'impresa. Una volta costituito lo *spin-off* universitario, si prevede una diversa ri-

partizione del carico previdenziale e fiscale nell'arco dei quattro anni, spostando gli oneri di attività e gestione dei primi due anni verso i secondi due anni, al fine di consentire alla società di investire in altri capitoli di bilancio, quali la ricerca e sviluppo e il *marketing*. Infine si prevede di esentare dalla doppia imposizione i giovani lavoratori dell'impresa che rivestano contemporaneamente incarichi di amministratore.

L'articolo 4 prevede misure incentivanti per lo *spin-off* consistenti nella possibilità di usufruire di un'assistenza gratuita per la compilazione delle domande di concessione di brevetto per invenzione industriale ovvero nella possibilità, per le imprese che si avvalgono dei loro servizi per innovare i propri prodotti, di contabilizzare tali costi come ricerca e sviluppo interni.

L'articolo 5 prevede la realizzazione di un programma di internazionalizzazione per tali imprese da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'articolo 6 prevede l'introduzione, senza oneri per lo Stato, di un sistema di pubblicità analogo a quello esistente per le *start-up* innovative.

L'obiettivo è quello di promuovere l'imprenditoria giovanile e incentivare la ricerca universitaria al fine di rendere maggiormente competitivo il sistema-Paese in un momento di crisi nel quale riveste una fondamentale importanza inserire nel tessuto produttivo nazionale le energie e le competenze di cui i giovani sono portatori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata a rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e ad accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione attraverso la costituzione di *spin-off* universitari e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Per *spin-off* universitari si intendono le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, aventi i seguenti requisiti:

a) sono finalizzate all'utilizzazione industriale o commerciale dei risultati della ricerca;

b) presentano all'interno della compagine azionaria, ovvero impiegano come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, almeno un giovane di età inferiore a 35 anni in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che svolge un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, ovvero che è in possesso di laurea specialistica e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.

2. Decorsi quattro anni dalla data di costituzione della *start-up* innovativa o, se applicabile, dal diverso termine di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,

gli effetti di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto-legge sono sospesi per ulteriori quattro anni in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) lo *spin-off* universitario ha una partecipazione azionaria in ogni caso superiore al 10 per cento da parte di università, enti di ricerca, centri di ricerca aventi personalità giuridica, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), società di assicurazione, banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo, n. 385 del 1993, e successive modificazioni, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, e successive modificazioni, e fondi mobiliari chiusi disciplinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. La quota di partecipazione azionaria di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento se lo *spin-off* universitario ha sede nelle regioni definite meno sviluppate o in transizione ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché nelle zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) lo *spin-off* universitario è titolare, depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale, direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa, relativa a:

1) un'invenzione industriale o biotecnologica;

2) una topografia di prodotto a semiconduttori;

3) una nuova varietà vegetale;

4) un *software*;

c) gli amministratori o uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera *b*), hanno depositato la relativa domanda presso i competenti uffici, salvo esito negativo del procedimento, nelle forme e nei modi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

*(Deroghe al diritto societario
e riduzione degli oneri per l'avvio).*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge che hanno adempiuto agli oneri pubblicitari previsti dall'articolo 6 della medesima legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 26 a 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. In sede di costituzione o di aumento di capitale, con riguardo ai conferimenti aventi ad oggetto diritti relativi a una invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, a una nuova varietà vegetale o a un *software* direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa ovvero la prestazione di opere o servizi da parte di università, enti di ricerca, centri di ricerca aventi personalità giuridica, ENEA, ASI e soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), l'eventuale prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria e il procedimento di stima previsti dalla legge sono posti a carico dei soggetti indicati dal citato articolo 2, comma 2, lettera *a*), ovvero degli altri soci diversi dalle persone fisiche.

3. Le scadenze previste per il versamento dei contributi previdenziali a carico dei soggetti di cui all'articolo 2 in favore dei soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 2 sono

differite, per i primi due anni dall'iscrizione alla sezione speciale di cui all'articolo 6, di due anni solari.

4. Le retribuzioni dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che rivestono l'incarico di amministratore sono esentate, per la parte relativa a tale incarico, dalla relativa contribuzione previdenziale.

5. I soggetti di cui all'articolo 2 sono esonerati dal versamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i primi due anni dall'iscrizione alla sezione speciale di cui all'articolo 6.

ART. 4.

(Misure incentivanti).

1. I costi sostenuti da società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile, reti di imprese, organizzazioni di produttori, nonché consorzi e società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, finalizzati allo studio di innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne nuovi o migliorare i processi di produzione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge e all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, identificati mediante avviso di gara pubblicato nel sito *web* dell'ente medesimo, nell'osservanza del modello pubblicato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettati al regime fiscale e contabile dei costi in ricerca e sviluppo interni.

2. Il Ministro dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale prevede l'informatizzazione del sistema di deposito delle domande dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il medesimo regolamento prevede l'istituzione all'interno dell'Ufficio italiano

brevetti e marchi di uno sportello telematico deputato all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge e dei soggetti di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, nella compilazione delle domande di concessione di brevetto per invenzione industriale.

ART. 5.

(Internazionalizzazione).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, predispone, d'intesa con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, campagne annuali di promozione dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge e all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, nel territorio nazionale nonché nei Paesi dei principali mercati internazionali.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette alle Camere una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle attività di cui al comma 1 e sui risultati ottenuti.

3. Le imprese di cui all'articolo 2 della presente legge e all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, facenti parte di reti di imprese, consorzi o società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, possono altresì concertare con il Ministero dello sviluppo economico azioni di promozione, d'intesa con le regioni, con i comuni e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura eventualmente interessati.

ART. 6.

(Pubblicità).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui questi devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dalla presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione dei soggetti di cui all'articolo 2 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le informazioni ivi previste devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale del soggetto di cui all'articolo 2 attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del medesimo registro. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 4. Si applica l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

6. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 7.

(Norma transitoria).

1. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 possono richiedere l'iscrizione alla sezione speciale di cui all'articolo 6 se, entro sessanta giorni dalla medesima data depositano presso l'ufficio del registro delle imprese, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesta il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0026650